

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-288 del 22/01/2021
Oggetto	Società BONAVERI SRL in Comune di Cento - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di LAVORAZIONE DI SEMILAVORATI (MANICHINI) PER L'INDUSTRIA DELLA MODA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-288 del 22/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventidue GENNAIO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 28344/2020/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **BONAVERI SRL** con sede legale in Comune di Cento in Via Salvi 3 ed impianto in Comune di Cento al medesimo indirizzo della sede legale - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Cento n. 29904 del 29/10/2020. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **LAVORAZIONE DI SEMILAVORATI (MANICHINI) PER L'INDUSTRIA DELLA MODA** autorizzata con atto DET-AMB-2017-944 del 24/02/2017 adottato da Arpae.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 29/10/2020 trasmessa dallo SUAP del Comune Cento e assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 04/11/2020 con il n. PG/2020/159219 presentata al SUAP del Comune di Cento in data 29/10/2020 dalla Società **BONAVERI SRL** dal Sig. Guido Bonaveri in qualità di Legale rappresentante, con sede legale in Comune di Cento in Via Salvi 3 – CF 01802460384 - ed impianto in Comune di Cento al medesimo indirizzo della sede legale, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **LAVORAZIONE DI SEMILAVORATI (MANICHINI) PER L'INDUSTRIA DELLA MODA** autorizzata con atto DET-AMB-2017-944 del 24/02/2017 adottato da Arpae, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica delle matrici ambientali emissioni in atmosfera ed impatto acustico più precisamente:
 - per quanto riguarda le emissioni in atmosfera:
 - aumento della portata dell'emissione **E1** dovuta alla sostituzione del sistema di aspirazione; l'impianto manterrà il vecchio sistema di abbattimento;
 - installazione di una nuova emissione **E14** al servizio delle levigatrici e pulizia banchi di lavoro; la nuova emissione sarà dotata di un sistema di abbattimento costituito da un filtro a maniche;
 - l'impatto acustico complessivo dello stabilimento risulta cambiato alla luce delle modifiche proposte.
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle

piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 - Autorizzazione Unica Ambientale atto DET-AMB-2017-944 del 24/02/2017 adottato da Arpae;
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:
 - aumento della portata dell'emissione E1;
 - installazione di una nuova emissione E14
 - variazione dell'impatto acustico dello stabilimento a seguito delle modifiche proposte
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- vista l'Autorizzazione Unica Ambientale atto DET-AMB-2017-944 del 24/02/2017 adottato da Arpae;
- vista la dichiarazione di invarianza per quanto riguarda gli scarichi idrici (domestici e acque meteoriche in acque superficiali);
- vista la Relazione Tecnica di Arpae - Servizio Territoriale PG/2020/164574 del 13/11/2020 relativa alle emissioni in atmosfera;
- Visto il parere favorevole del Comune di Cento in merito all'impatto acustico e all'aspetto urbanistico e sanitario delle emissioni in atmosfera, trasmesso dal SUAP del Comune di Cento con nota assunta al PG di Arpae in data 19/01/2021 con il n PG/2021/7520;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae

delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali".

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Cento alla Società **BONAVERI SRL** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cento in Via Salvi 3 ed impianto in Comune di Cento al medesimo indirizzo della sede legale, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **LAVORAZIONE DI SEMILAVORATI (MANICHINI) PER L'INDUSTRIA DELLA MODA** autorizzata con atto DET-AMB-2017-944 del 24/02/2017 adottato da Arpae.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. La rete fognaria dovrà corrispondere a quella rappresentata nello schema allegato al presente atto quale parti integrante sotto la voce allegato "A" - Rete fognaria;
2. i punti di conferimento delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche nel corpo idrico superficiale consortile Scolo Guadora sono denominati rispettivamente da **S1** e **S2** e sono individuati nella mappa topografica allegata al presente atto come parte integrante allegato "B" – Scarichi idrici.
3. Ad ogni modifica apportata all'edificio, quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso, che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti (AE) rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere tempestivamente richiesta una modifica sostanziale dell'AUA;
4. si dovrà altresì richiedere una modifica sostanziale dell'AUA qualora si verifichi una variazione sostanziale attinente alla qualità dello scarico, al volume dello stesso o alla struttura della rete fognaria;
5. il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di depurazione, nonché delle rete fognaria esterna per un corretto deflusso delle acque;
6. gli scarichi dovranno essere riconoscibili ed accessibili in ogni momento per il campionamento da parte dell'autorità competente nel punto assunto per la misurazione con apposito ed idoneo pozzetto di dimensioni tali da garantire il prelievo dell'acqua per caduta ubicato immediatamente prima del recapito nel ricettore;
7. l'impianto di depurazione dovrà essere dotato di adeguati sistemi di sicurezza, scorta ed allarme con segnalazioni luminose e/o acustico in caso di blocco o di malfunzionamento;
8. l'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di manutenzione e verifica;
9. l'impianto di depurazione non dovrà causare inconvenienti ambientali per elevati livelli di rumorosità da rumori o per lo sviluppo di esalazioni maleodoranti;
10. i pozzetti degrassatori dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata e conferiti ad apposito impianto di trattamento autorizzato.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrate sotto la voce allegato "C", denominate **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 ed E8 ed E14**;
- Le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 banchi aspirati (modificata)	E2 Cabina di verniciatura	E3 Cabina di verniciatura	E4 Cabina di verniciatura
Portata (Nm ³ /h)	58.000	16.000	16.000	16.000
Durata (h)	8	8	8	8
Altezza minima (m)	10	8	8	8

Inquinanti (mg/ Nm³)

Materiale particolare	10	3	3	3
COV (espressi come Carbonio organico totale)	--	50	50	50
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto

EMISSIONI	E5 forno di asciugatura	E6 Cabina di verniciatura	E7 forno di asciugatura	E8 banchi sala modelli	E14 levigatrici/banchi aspirati (nuova)
Portata (Nm ³ /h)	2.000	14.000	7.500	5.000	4.200
Durata (h)	8	8	8	2	8
Altezza minima (m)	8	11	11	8	10

Inquinanti (mg/ Nm³)

Materiale particolare	10	3	10	10	10
COV (espressi come Carbonio organico totale)	50	50	50	--	--
Sistema di abbattimento	--	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a maniche

La Ditta dovrà eseguire autocontrolli alle emissioni **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 E8 ed E14** con frequenza almeno **annuale**.

- Le emissioni denominate **E9, E10, E12, ed E13** relative ad impianti di combustione per il riscaldamento

dei locali alimentati a gas metano, con potenza termica nominale complessiva inferiore ai 1 MW, rientrano tra le attività ricomprese al Titolo 2 della Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

4. L'emissione denominata **E11** relativa ad un impianto di combustione industriale alimentato a gas metano, con potenza termica nominale complessiva inferiore ai 1 MW, rientra tra le attività ricomprese dall'art. 272 comma 1 al punto dd) dell'elenco alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e non necessita di autorizzazione come impianti ed attività in deroga;
5. l'altezza dei camini dovrà essere quella riportata nelle tabelle al punto 2. e in ogni modo dovrà essere più alta di almeno 40 cm del colmo del tetto e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 8 metri;
6. per quanto riguarda l'emissione modificata **E1** e la nuova emissione **E14**:
 - 6.1. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle emissioni **E1** ed **E14**, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla al **Comune di Cento e ad Arpae**;
 - 6.2. entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto, le emissioni **E1** ed **E14** devono essere **messe a regime**;
 - 6.3. dalla data di messa a regime delle emissioni **E1** ed **E14**, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al **Comune di Cento e ad Arpae**;
7. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
8. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
9. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al- punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **D**.

10. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta)
11. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
12. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae **entro 24 ore** dall'accertamento.
13. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
14. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;

C) IMPATTO ACUSTICO

1. l'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
2. dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza

di immissioni sonore dovute all'usura;

3. per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci sui piazzali, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione delle attività.

Il presente atto sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Cento, l'atto di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-944 del 24/02/2017 adottato da Arpae.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Cento una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Cento.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Cento e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Cento che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Cento.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.